



Roma, 03/03/2025

Ufficio: DAR/PF  
Protocollo: 202502295/A.G.  
Oggetto: D.L. 202/2024 – L. 15/2025 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Circolare n. 15245  
SS  
8.4  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e, p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Decreto Milleproroghe:  
conversione in legge.**

**Riferimenti:** Decreto-legge 202/2024, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15/2025, ([GU Serie Generale n.45 del 24-02-2025](#)).

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 15/2025, di conversione del decreto-legge 202/2024, recante la proroga di alcuni termini normativi (c.d. decreto “Milleproroghe” – [clicca qui](#)). Di seguito disposizioni di interesse in vigore dal 25 febbraio 2025.

**Disposizioni concernenti termini in materia di salute (Articolo 4)**

L'articolo 4, al comma 2, **proroga** per un triennio, **fino al 31 dicembre 2027**, il termine che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle **qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini**, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie. È previsto, inoltre, che le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti non solo se muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, ma anche se in possesso della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari.

Il comma 2-bis, modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina: **in particolare, il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è stato prorogato al 31 dicembre 2025. Inoltre, anche per il predetto triennio formativo 2020-2022, è stata introdotta la possibilità – già prevista per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 – di conseguire la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo**, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, **attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.**

**Il comma 7**, lettera d), proroga al 31 dicembre 2025 l'applicazione della **limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave** (prevista nel periodo di emergenza Covid), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale - omicidio colposo e lesioni personali colpose - commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario (**scudo penale**).

L'articolo 4, comma 12, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di **incarichi di lavoro autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e **al personale del ruolo sanitario del comparto sanità**, collocati **in quiescenza** (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Al comma 12-bis, le modalità di utilizzo di **strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica** sono **prorogate sino al 31 dicembre 2025** e restano estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica come previsto dall'art. 4 del D.L. 198/2022 convertito in L. 14/2023 (cfr circolare federale n. [14322 del 07/03/2023](#)).

Il comma 12-quater, relativo al **ripiano del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti**, proroga da 10 a 50 giorni il termine per l'adozione del Decreto del Ministero della Salute che fisserà termini, condizioni e modalità per la distribuzione delle quote variabili spettanti alle Regioni.

Il comma 12-quinquies stabilisce che gli **incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023** possono essere **utilizzati dalle Regioni per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024.**

Il comma 12-sexies puntualizza che le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025.

## Altre disposizioni di interesse

L'articolo 3, comma 6 (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) estende anche all'anno 2025 il **divieto di fatturazione elettronica** previsto, in via transitoria, dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019 (cfr circolari federali n. [11294 del 31.12.2018](#) e [11298 del 4/01/2019](#)) per gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.

Il medesimo articolo 3, al comma 14-sexies, dispone la **proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed associazioni**. In particolare, la disposizione estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del D.L. 18/2020 (cfr circolare federale n. [12215 del 6.5.2020](#)), alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025. Conseguentemente fino a tale data è consentito che tali assemblee si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

L'articolo 1, al comma 10-septies (**Incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti in quiescenza**) modifica la disciplina restrittiva sulla possibilità, per i soggetti già collocati in quiescenza, di titolarità di incarichi pubblici. La disposizione prevede che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, conferiti a titolo gratuito, la durata non può essere superiore a due anni (anziché uno), non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione.

Si rammenta che la disciplina restrittiva in materia di incarichi dirigenziali o direttivi - posta dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni - non si applica con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)